

della legge e non dell'interpretazione arbitraria. Altrimenti la menomazione di un diritto sarebbe estesa in modo che offenderebbe il principio di giustizia e di equità in una legge di finanza.

Ora l'emendamento Castellano provvede perchè la tassa di ciò che non è dubbio sia pagata, e per il di più espone il contribuente ad essere accertato della somma che deve pagare.

Mi sembra che questo sia veramente l'emendamento che concilia le ragioni del diritto colle esigenze della finanza. Io quindi appoggio perfettamente l'emendamento Castellano, ed ove quest'emendamento non venisse accolto, il che non voglio immaginare, credo sarebbe della dignità della Camera sopprimere le ultime parole: e non secondo la loro forma apparente; e dire soltanto: *la tassa è applicata secondo l'intrinseca natura degli atti e dei contratti*. La legge deve supporre sempre l'onestà; deve supporre che il contratto sia sempre in buona fede. Ogni legislazione che s'inspirasse nel principio della immoralità ci farebbe retrogradare di un secolo nella civiltà. Tassi adunque la legge, e quello che non possa essere tassato con gravezza, sia pago il fisco di avere una tassa fissa e non una graduale ad arbitrio, facendo del collettore un arbitro, un despota.

Laonde parmi assai chiaro ed evidente che debbasi ammettere l'emendamento dell'onorevole Castellano, altrimenti la legge sarebbe contraria ai principii, per cui non si suppone mai l'immoralità. Ove l'emendamento non si adotti, conviene sopprimere l'ultima locuzione dell'articolo nelle parole designate.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io credo poter brevemente dimostrare non solo la convenienza, ma la necessità di accettare l'emendamento dell'onorevole Castellano, altrimenti si potrebbe incorrere nella grave sconcezza di esserci una specie di due giudicati in contraddizione.

Signori, riflettete bene; è presentato un contratto; l'amministrazione dice che veramente esso non è secondo la sua forma apparente, ma che la sua natura è un'altra. Quindi a tenore di questa specie di giudizio si esige la tassa. Questa specie di giudizio può facilmente giovare ad una delle due parti contraenti e nuocere all'altra; allora la prima può fare istanza ai magistrati, affine di pronunziare che il contratto si tenga di quella natura, che appunto ha determinato l'agente finanziario; ma il magistrato può invece sentenziare che l'agente finanziario si è apposto male; la natura del contratto è quella che appare. Allora dunque si avrà un contratto, il quale per giudizio dell'incompetente giudice, l'agente finanziario, sarà, a cagion d'esempio, una compra e vendita, e si è pagato la tassa giusta tale natura; ed il contratto medesimo, per giudizio dei magistrati competenti, sarà, a cagion d'esempio, una donazione nell'interesse delle parti. Così il sentimento della giustizia si oltraggia solo perchè si esiga dalla pubblica finanza alcuna somma maggiore.

Per levare tanta sconcezza, l'emendamento dell'onorevole Castellano debbe adottarsi.

PRESIDENTE. Il deputato Tonello ha facoltà di parlare.

TONELLO, relatore. Lo stesso principio che ha fatto ammettere l'argomento di analogia per l'articolo 5, è pur quello che suggerì l'articolo 8. Si tratta cioè di armare l'amministrazione contro le frodi che si cercassero di commettere in ogni modo per contravvenire alla legge, e sottrarre in tutto o in parte gli atti alla tassa di cui si discorre. Ciò tende non solo a guarentire l'interesse delle finanze, ma altresì a tute-

lare quello stesso dei privati; imperciocchè, quando si ha speranza di poter facilmente eludere la legge, si simulano forme di contratto, le quali, oltre al fraudare le finanze, seminano bene spesso liti gravissime; cosicchè i contribuenti, mentre cercano di diminuirsi l'aggravio a danno delle finanze, s'ingolfano in ispece molto maggiori.

Quindi io credo che per analogia si possa anche ammettere questo articolo quale è, tanto nell'interesse delle finanze, quanto in quello dei contribuenti.

CATUCCI. Domando la parola.

TONELLO, relatore. Credo inoltre che non si possa accettare l'emendamento del signor Castellano, imperciocchè egli non è guari sperabile che coloro i quali tenteranno di fraudare la legge, simulando un contratto, vengano poi a convenire di questa loro frode cogli agenti delle finanze; questo accordo tra il contribuente e l'amministrazione non si avrebbe mai; quindi la proposta del signor Castellano non avrebbe il minimo risultato.

Si disse che quest'articolo dà all'amministrazione un potere soverchio, un privilegio che si dovrebbe invece concedere al contribuente. In verità io non so quale legislazione non accordi all'amministrazione i privilegi che sono concessi da questa legge; altrimenti non si potrebbe mai calcolare sull'incasso delle contribuzioni.

Aggiungeva l'onorevole Minervini che, ove non si ammetta l'emendamento, avremo due giudizi l'uno contrario all'altro. Nel vero non avremo mai che un giudizio solo, perchè la giurisdizione sulle controversie di cui discutiamo è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria: il ricevitore non fa che indicare semplicemente la natura del contratto, come la ricava dai vari fatti, dalle varie stipulazioni che si trovano nelle convenzioni; ma, qualora poi il contribuente non voglia accettare la definizione quale viene dal ricevitore, è aperta la via ai tribunali; il giudizio sarà un solo, quello che sarà pronunziato dall'autorità giudiziaria.

MICHELINI. Le leggi che noi facciamo, e soprattutto i progetti di legge che ci vengono dal Ministero presentati, non peccano senza dubbio per difetto, credo per lo contrario peccano per eccesso. Se non che l'eccesso nuoce alcune volte non meno che il difetto, ed il troppo zelo può essere funesto quanto la negligenza. Il giusto punto sta nel fare tutto il necessario e nell'astenersi dal superfluo e dannoso.

Tutta questa discussione non avrebbe avuto luogo, nè sarebbe stata proposta l'aggiunta che ora si discute, se il Governo non avesse inserito nel presente progetto di legge l'articolo 8, che è perfettamente inutile.

In fatti con quest'articolo si prescrive quale norma si abbia a seguire nel portare giudizio sugli atti e sui contratti. Ma io dico che questo è inutile, perchè egli è bene inteso che gli atti debbono essere giudicati non dalla forma apparente o dal titolo che loro si dà, bensì dalla loro intrinseca natura. Una vendita od una donazione non cesseranno di essere tali, benchè loro si dia altro nome, benchè si cerchi di dar loro l'apparenza, la forma di altri contratti. Conchiudo che nè gli agenti del demanio cui spetta interpretare la legge, nè i magistrati cui spetta giudicare se i primi l'abbiano bene o male interpretata, non hanno bisogno che loro si dica: badate di non ingannarvi, badate di non fermarvi alle apparenze, ma sollevate il velo che vi nasconde la verità.

Nulla dirò dell'aggiunta che è stata proposta, in quanto che è già stato dimostrato dagli antecedenti oratori, e segnatamente dal relatore, che essa è perfettamente inutile.

Egli è bene inteso, senza che sia necessario di dirlo, che i magistrati devono pronunziare la loro sentenza quando avvi